

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue.

1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ivi comprese, per i contratti stipulati a partire dal 12 febbraio 2001, le indicazioni previste all'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento.

(*) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.»

2) All'allegato III, punto 2, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:

«b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante divisione della carcassa di cui alla lettera a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Nel corso delle operazioni di trasformazione della carcassa, le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate in modo rilevante; i relativi muscoli e tendini non devono essere gravemente intaccati quando si usano sega e coltelli.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione